RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 90

Attribuzioni del Ministro per il tesoro in materia di pensioni di guerra

Le pensioni, gli assegni e le indennita' previsti dalla presente legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro salvo i casi di competenza delle direzioni provinciali del tesoro. Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennita', anche per la quota che debba far carico ad altri enti in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge. Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, puo' procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti. Qualora, in sede di liquidazione definitiva, si debba far luogo alla concessione di un trattamento pensionistico inferiore a quello attribuito con la liquidazione provvisoria, le maggiori somme corrisposte agli interessati sono abbuonate, sempreche' risulti la buona fede degli interessati medesimi. Il Ministro delibera in ogni caso su proposta del comitato di liquidazione di cui al successivo articolo 91.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 27 agosto 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	VIII — Delle procedure
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-90-attribuzioni-del-ministro-per-il-tesoro-in-materia-di-pensioni-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it